



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* IN FORMA COLLEGIALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato e integrato dall' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74, e, in particolare, l'articolo 14 che disciplina la composizione e i compiti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) e l'articolo 14-bis, che prevede la durata e i requisiti dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in particolare l'articolo 19, comma 9, in base al quale le funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*” ed in particolare, l'articolo 4, comma 5, laddove è previsto che “*Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca*”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante il “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riferimento all'art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 12/2013 “*Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, relativo alla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede l’iscrizione all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dei suddetti componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, compreso il rispetto dell’equilibrio di genere, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate, nonché i limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-*bis* dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 sono entrati in vigore il 29 dicembre 2020;

CONSIDERATA la prossima scadenza, per compimento del triennio previsto, dell’OIV del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca che, ai sensi del sopra menzionato articolo 4, comma 5, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ha svolto le proprie funzioni anche per il Ministero dell’università e della ricerca;

RITENUTO di dover avviare la procedura pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero dell’Università e della ricerca;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico.

1. E’ indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Ministero dell’università e della ricerca costituito in forma collegiale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni.
2. Per tale Organismo è prevista la presenza di un Presidente e di due componenti.
3. L’incarico di *Presidente o componente* dell’OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

5. La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Articolo 2

Compenso

1. Al presidente dell'OIV sarà corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina, entro la soglia fissata dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”.

2. A ciascun componente dell'OIV sarà corrisposto un trattamento economico determinato con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissato in € 15.000,00 annui lordi onnicomprensivi.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

1. Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno sei mesi.

2. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.

3. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale, in ragione della complessità della struttura ministeriale, esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.

Articolo 4

Divieto di nomina

1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs. n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

1. Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura

1. La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato 1*) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, comprovante i titoli e i requisiti di cui all'art.1 del presente avviso nonché l'esperienza professionale maturata e contenente apposita autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679;
- b. relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV delle Amministrazioni centrali dello stato;
- c. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- d. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli articoli 4 e 5 (*Allegato 2*).

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata **entro le ore 23.59 del 13 settembre 2021**, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del MUR". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella indicata casella di destinazione, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

3. Nel caso di più invii sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse inviata per ultima.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

4. Il Ministero dell'università e della ricerca non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata ricezione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili all'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Articolo 8

Cause di esclusione

1. L'ammissione alla procedura avverrà con la più ampia riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai candidati. Non saranno prese in considerazione, comportando l'automatica esclusione:
 - a. le domande spedite oltre il termine perentorio previsto dal precedente art. 7;
 - b. le domande prive di sottoscrizione;
 - c. le domande prive degli allegati di cui all'art. 7 datati e sottoscritti e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d. le domande trasmesse ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata e/o pervenute da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla casella di posta elettronica indicata.

Articolo 9

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Conferimento dell'incarico.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".
2. L'amministrazione si riserva di demandare ad un'apposita Commissione, composta da 3 membri, l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle esperienze e conoscenze dichiarate dai candidati nelle domande di partecipazione.
3. Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.
4. La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe saranno motivate.
5. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
6. La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.
7. L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.
8. L'incarico decorrerà dal 28 settembre 2021 ovvero dalla data del decreto di conferimento se successiva.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Ministero dell'università e della ricerca, viale Trastevere 76/A – 000153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Responsabile del trattamento

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero dell'università e della ricerca è individuato nella Dott.ssa Silvia Nardelli - dirigente presso la Direzione generale della Ricerca. Telefono: 06 97727052; Email: rpd@miur.it

Finalità del trattamento

I dati personali forniti dai partecipanti alla presente selezione o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura di selezione oltre che, successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico, per la gestione del relativo rapporto. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dalla selezione.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero dell'Università e della ricerca in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dell'incaricato, nonché, a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

Conservazione dei Dati

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura selettiva e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di attribuzione dell'incarico, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero dell'università e della ricerca, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al Ministero dell'università e della ricerca, Titolare del trattamento, agli indirizzi sopra indicati.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo.

Trasferimento dati personali in Paesi terzi

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Processo decisionale automatizzato

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 11

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Vanessa Pucci, funzionario amministrativo in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 12

Comunicazioni e trasparenza

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della *performance* del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.
3. Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa